



ALIQUEUTE IMU – DETRAZIONI

Il Comune di Salerno con deliberazione di C. C. del 28 dicembre 2011, n. 46, ha stabilito l'aliquota ridotta pari al 4,7 per mille per l'abitazione principale e le relative pertinenze; e l'aliquota ordinaria pari al 9 per mille per tutti gli altri immobili.

Per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, si applica l'aliquota del 2 per mille.

Per il versamento della rata di acconto IMU si applicano le aliquote base stabilite dallo Stato:

- **4 per mille per l'abitazione principale e le relative pertinenze;**
- **7,6 per mille per gli altri immobili.**

DETRAZIONI

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti comproprietari, la detrazione di euro 200 è ripartita in parti uguali tra costoro.

La detrazione di euro 200 è maggiorata di euro 50 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni che sia dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Detta ulteriore detrazione non può superare l'importo massimo di euro 400.

L'importo totale delle detrazioni non può superare euro 600.

Dette detrazioni spettano anche al coniuge assegnatario della casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

La sola detrazione euro 200 prevista per l'abitazione principale e le relative pertinenze si applica altresì a:

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari;
- gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) o altrimenti denominati.